



ASSOCIAZIONE CULTURALE STUDI GRAFICI

STATUTO

10 dicembre 2019

Via Benigno Crespi, 30

20159 Milano

STATUTO

“ASSOCIAZIONE CULTURALE STUDI GRAFICI”

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

È costituita l'Associazione “ASSOCIAZIONE CULTURALE STUDI GRAFICI”

Articolo 2

Essa ha sede in Milano in Via Benigno Crespi 30

Articolo 3

Durata illimitata.

SCOPO

Articolo 4

L'Associazione, non avendo finalità di lucro, persegue esclusivamente finalità di carattere tecnico culturale e si propone di perseguire le seguenti finalità:

1. promuovere attività culturali volte allo studio dei problemi tecnici, estetici ed organizzativi attinenti alle arti grafiche.
2. promuovere e diffondere la conoscenza e una corretta gestione e fruizione di tali risorse.
3. coniugare formazione e arti grafiche.
4. divulgare cultura grafica.

OGGETTO

Articolo 5

L'Associazione ha per oggetto:

1. la promozione e organizzazione di conferenze, dibattiti, cicli di lezioni, incontri, convegni, concorsi e mostre.
2. lo svolgimento di attività di ricerca e documentazione.
3. la creazione di biblioteche e archivi per documentazione e studio.
4. stabilire e mantenere rapporti con scuole, Enti culturali ed artistici, associazioni e personalità italiane e straniere le cui attività rientrino direttamente o indirettamente nella sfera degli obiettivi dell'associazione.

Articolo 6

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ASSOCIATI

Articolo 7

L'adesione all'associazione ha carattere volontario. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche senza distinzione di sesso, nazionalità, religione, credo politico che intendono condividere gli scopi indicati all'art. 4 e collaborare per il loro perseguimento. Possono fare parte dell'associazione anche le persone giuridiche, per il tramite di un delegato delle stesse.

Articolo 8

Il candidato che intende associarsi all'associazione deve fare richiesta di ammissione sottoscrivendo ed inoltrando un'apposita domanda al Consiglio Direttivo che prenderà in esame la sua candidatura. In caso di rigetto il candidato potrà fare appello all'assemblea degli associati. Le

iscrizioni decorrono dall'inizio dell'esercizio sociale dell'anno in cui la domanda è accolta.

Articolo 9

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali doveri all'interno dell'associazione, primo tra tutti il diritto di voto. Tutti gli associati hanno il diritto/dovere di conoscere le clausole dello statuto ai fini dell'accettazione delle norme che regolamentano la vita dell'associazione a cui hanno aderito. Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né in caso di scioglimento della stessa né in caso di interruzione del rapporto associativo. Non possono essere ammessi soci temporanei. “ in caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoga;

Articolo 10

Gli associati si possono distinguere in varie categorie:

Fondatori: tutti coloro che diedero vita alla associazione e ne hanno sottoscritto lo statuto assicurandone i mezzi finanziari iniziali.

Ordinari: tutti coloro che vengono ammessi come tali dal Consiglio Direttivo ed ottemperano alle disposizioni dello statuto e del regolamento, incluso il regolare versamento delle quote associative. Il Consiglio Direttivo può prevedere l'istituzione di ulteriori categorie di associati, quali sostenitori, finanziatori, benemeriti, che si distinguono in base all'ammontare della quota associativa versata. Tutte le categorie di associati, comunque, godono all'interno dell'associazione degli stessi diritti e doveri. Gli obblighi e i diritti degli associati, di qualsiasi categoria, sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti per nessun titolo o motivo.

Articolo 11

Gli associati sono tenuti al versamento delle quote associative all'atto dell'ammissione. Le quote di iscrizione annue sono stabilite dal Consiglio Direttivo. Per coloro che fanno richiesta di iscrizione a partire dall'ultimo trimestre dell'esercizio sociale la quota associativa versata è considerata valida anche per l'esercizio successivo. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili anche per causa di morte e non sono rivalutabili.

Articolo 12

Gli associati cessano di far parte dell'associazione per i seguenti motivi:

Esclusione: il Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri decide l'esclusione dell'associato se viene riscontrato un comportamento contrario allo spirito associativo.

Decadenza: il Consiglio Direttivo decide sulla decadenza del rapporto associativo se l'associato viene meno all'adempimento di un obbligo oppure quando si rileva la mancanza di uno dei requisiti di ammissione. L'associato che non rinnova la quota associativa viene considerato decaduto.

Articolo 13

L'assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può creare dei Comitati Onorari composti da non soci che si sono distinti per particolari meriti riguardanti l'associazione. I soggetti facenti parte di tali comitati prendono parte all'attività dell'associazione ma non possono ricoprire cariche nell'associazione stessa né hanno diritto di voto.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 14

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo

ASSEMBLEA

Articolo 15

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di partecipazione, intervento e voto in assemblea tutti i soci, maggiori di età, in regola con il pagamento delle quote associative.

Articolo 16

Ogni associato, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, con esclusione degli associati minorenni, ha diritto ad un solo voto. Ogni associato può farsi rappresentare per delega scritta da un altro associato. Ogni associato non può essere portatore di più di cinque deleghe.

Articolo 17

L'assemblea generale ordinaria degli associati deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio annuale o del rendiconto economico e finanziario. L'assemblea è inoltre convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno e necessario e, senza ritardo, quando vi sia la richiesta scritta di almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto ovvero dell'intero collegio dei revisori, ove nominato.

Articolo 18

L'assemblea è validamente convocata quando ne sia stata data comunicazione agli associati mediante:

- pubblicazione sul bollettino sociale, ove esistente, pubblicato almeno 15 gg/mesi dalla data dell'adunanza; e/o
- invio di lettera di convocazione con allegato ordine del giorno, anche a mezzo fax o posta elettronica; e/o
- pubblicazione sul sito internet dell'associazione; e/o
- pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale almeno 15 giorni prima della data prevista per l'adunanza; e/o
- avviso affisso alla bacheca della sede dell'associazione almeno 15 giorni prima della data dell'adunanza.

La comunicazione dovrà contenere il giorno, il luogo e l'ora della adunanza, anche di una eventuale seconda convocazione, nonché gli argomenti da porre in discussione. Non è possibile inserire punti all'ordine del giorno dell'assemblea oltre quelli comunicati con le modalità sopra previste.

Articolo 19

L'assemblea ordinaria degli associati delibera in merito a:

- approvazione delle linee generali di indirizzo per la programmazione delle attività dell'esercizio successivo;
- approvazione del bilancio consuntivo annuale e del bilancio di previsione, ove previsto;
- approvazione della relazione tecnica, morale e finanziaria presentata dal Consiglio Direttivo sull'esercizio sociale trascorso;
- nomina e revoca degli organi amministrativi e di controllo previsti dallo Statuto;
- approvazione di eventuali regolamenti dell'associazione;
- ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi di sodalizio e non espressamente riservato alla competenza dell'assemblea straordinaria.

Articolo 20

L'assemblea straordinaria degli associati delibera in merito a:

- modifiche statutarie;
- l'incorporazione, fusione o scissione dell'associazione con altre strutture associative analoghe e nel rispetto delle vigenti normative che la regolamentano;
- scioglimento dell'associazione, nomina dei liquidatori e destinazione del patrimonio sociale.

Articolo 21

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione oppure, in sua mancanza, dal Vice-presidente, in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio presidente.

Al presidente dell'assemblea spetta la verifica per l'ammissione al voto degli associati e il computo delle deleghe, la verifica della regolarità della costituzione delle adunanze e la direzione dei lavori. I verbali delle riunioni sono redatti dal segretario. L'assemblea vota normalmente per alzata di mano. Per decisione del Presidente o per argomenti di particolare importanza la votazione può

essere effettuata a scrutinio segreto. È fatta a scrutinio segreto l'elezione delle cariche sociali. Il Presidente dell'assemblea, in caso di votazione a scrutinio segreto, nomina tre associati, scelti tra quelli presenti, in funzione di scrutatori.

Articolo 22

L'assemblea ordinaria è validamente costituita se sono presenti, in prima convocazione, almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Articolo 23

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono valide se prese con il voto favorevole dei due terzi degli associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione è necessario il voto favorevole di un terzo degli associati aventi diritto al voto.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 24

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea degli associati e composto da cinque a sette membri associati.

Articolo 25

I consiglieri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Le prestazioni di tutti i consiglieri eletti sono fornite a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese documentate da questi sostenute.

Articolo 26

In caso di vacanza di un posto di consigliere, qualora non venga meno la maggioranza del Consiglio Direttivo, gli altri consiglieri procedono a cooptare il mancante sino alla prima convocazione utile dell'Assemblea degli associati.

Articolo 27

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione fatto salvo per il compimento di atti od operazioni indicati nel presente statuto per i quali è richiesta la preventiva autorizzazione dell'Assemblea degli associati. Le modalità di funzionamento del Consiglio Direttivo, laddove non disposte dallo statuto, sono demandate ad apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea degli associati. Il Consiglio Direttivo potrà delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Consiglio. Potrà altresì affidare incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o compensi.

Articolo 28

Il Consiglio Direttivo designa tra i propri componenti:

- 1. il Presidente;**
- 2. il Vice Presidente;**
- 3. il Tesoriere.**

Articolo 29

Il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea la destinazione degli eventuali avanzi di gestione al compimento di operazioni volte al perseguimento degli scopi istituzionali. È in ogni caso fatto divieto al Consiglio Direttivo la distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Articolo 30

Il Consiglio Direttivo, si riunisce, di norma, una volta al mese e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo convochi il Presidente o colui che ne fa le veci o due membri con richiesta scritta. Gli avvisi di convocazione del Consiglio, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere inviati a tutti i membri con avviso idoneo a rilasciare l'attestazione di trasmissione.

Articolo 31

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed, in sua assenza dal Vice Presidente. Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei membri. Tutte le delibere vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti prevale la deliberazione approvata dal Presidente. Per le delibere attinenti alle materie espressamente indicate nel presente statuto o nel regolamento interno, il Consiglio Direttivo può prevedere votazioni segrete.

PRESIDENTE

Articolo 32

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione; presiede il Consiglio Direttivo e le Assemblee. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente, se nominato, oppure dal consigliere più anziano.

TESORIERE

Articolo 33

È responsabile della contabilità e dell'amministrazione con la cooperazione del Segretario. Compila i rendiconti annuali e redige le situazioni periodiche quando siano richieste dal Consiglio Direttivo. È preposto ai pagamenti ed alla riscossione delle entrate oltre che alla gestione dei rapporti con le banche e istituzioni finanziarie. Il Tesoriere non potrà in nessun modo ritirare somma alcuna dagli istituti bancari, come pure non potrà effettuare pagamenti e riscossioni senza i regolari mandati debitamente firmati dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Il prelievo delle somme necessarie al pagamento avverrà con assegni di conto corrente bancario o conto corrente postale o attraverso bonifico bancario o modalità telematiche, con firme disgiunte tra le seguenti persone: Presidente e Vicepresidente. È autorizzato a tenere a sue mani una somma fissata dal Consiglio Direttivo per eventuali pagamenti urgenti.

COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 34

Ove ritenuto necessario, l'assemblea dei soci può nominare un collegio dei revisori, composto da tre membri anche estranei all'associazione. I suoi componenti durano in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio sociale e sono rieleggibili. Il Collegio elegge il proprio Presidente ed ha la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. I revisori dei conti vigilano sulla gestione economica e finanziaria dell'associazione esprimendo il proprio parere sul bilancio consuntivo o sul rendiconto economico e finanziario dell'associazione.

PROVENTI E ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 35

I proventi della Associazione sono costituiti da:

- quote sociali, eventuali contributi o elargizioni fatte da soci o da terzi
- entrate derivanti da organizzazione di attività sociali
- entrate derivanti da raccolte pubbliche occasionali di fondi, anche a seguito dell'offerta di beni o servizio di modico valore purché offerti in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione
- tutte le altre entrate che possono concorrere a vantaggio dell'associazione

Tutti o alcuni dei predetti proventi possono essere ricondotti in una apposita riserva definita Statutaria generica utilizzabile per la distribuzione eventuale di utili secondo le condizioni previste dalla normativa, aumento gratuito di capitale o copertura delle perdite.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere destinati a iniziative mirate al campo di interesse dell'Associazione

È fatto, in ogni caso, divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

FONDO DI COSTITUZIONE E PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 36

Il fondo sociale è costituito dalle contribuzioni che gli associati fondatori fanno in sede di costituzione dell'Associazione.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della Associazione
- eventuali fondi di riserva
- eventuali disponibilità bancarie

PRESTAZIONE DEGLI ASSOCIATI

Articolo 37

Gli associati possono prestare la propria opera all'interno dell'Associazione, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di lavoro e previdenza sociale. Spetta al Consiglio Direttivo stabilire l'eventuale remunerazione dell'opera prestata dagli associati.

SCIoglIMENTO

Articolo 38

Nel caso di cessazione dell'attività, per le cause previste dal codice civile e dallo Statuto sociale, lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea degli associati con le maggioranze previste dall'articolo 21 del presente Statuto, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e gli eventuali compensi. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, tutto il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo, ove esistente, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

TUTELA DEI DATI PERSONALI

Articolo 39

L'Associazione garantisce a tutti gli associati la protezione dei dati personali, anche sensibili, di cui sia in possesso, avendo cura di predisporre tutte le misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/2003 e ritenute necessarie per la tutela della privacy dei propri aderenti.

REGOLAMENTI INTERNI

Articolo 40

Al fine di meglio disciplinare il funzionamento degli organi sociali, delle cariche sociali e di migliorare la realizzazione degli scopi e dell'oggetto sociale, l'assemblea può approvare dei regolamenti interni alla cui osservanza sono tenuti tutti gli associati.

Sede operativa:

Via Benigno Crespi, 30 - 20159 Milano

Tel. e Fax 02 69311500

www.acsg.it - email: info@acsg.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 06812780960
